



# **CITTA' DI SUSA**

**PROVINCIA DI TORINO**

-----  
**Via Palazzo di Città n. 39**

**Tel. 0122/31671 fax 0122/622955**

## **REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SUSA**

- Approvato con deliberazione consiliare n. 84 del 10 luglio 1984
- Modificato con deliberazione consiliare n. 178 del 17 novembre 1986 (artt. 2 e 5)
- Modificato con deliberazione consiliare n. 37 dell'8 luglio 1993 (artt. 9, 23 e 25)

**ART. 1**  
**Premessa**

Le riunioni e le funzioni del Consiglio comunale sono disciplinate dalla Legge, dal relativo Regolamento di esecuzione e dal presente Regolamento.

**ART. 2**  
**Diritto all'informazione dei Consiglieri**

Il Consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli organismi comunali, dagli uffici e dagli Enti o Aziende da essi dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'esercizio del proprio mandato, secondo le norme contenute nel Regolamento per la disciplina della visione e rilascio delle copie di provvedimenti, così come approvato dal Consiglio comunale con atto n. 177 in data 17.11.1986.

Nel caso gli vengano opposte obiezioni o si verificano ritardi, il Consigliere interessa il Sindaco, il quale provvede tempestivamente e comunque entro dieci giorni, fatta salva la sua discrezionalità a tutela del segreto d'ufficio, espressa mediante risposta motivata al richiedente.

**ART. 3**  
**I Gruppi Consiliari**

I Consiglieri comunali possono raggrupparsi sulla base di programmi comuni, costituendo così i Gruppi consiliari.

Ogni Gruppo consiliare nomina il proprio Capo Gruppo e ne dà comunicazione al Sindaco. Sarà cura dell'ufficio di Segreteria fornire, a richiesta, copia di ogni verbale di deliberazione, sia di Giunta, sia di Consiglio. Dovrà essere reperito nel Palazzo comunale un locale dotato di attrezzature idonee a disposizione dei Gruppi consiliari, secondo orari e calendari che saranno definiti dalla Conferenza dei Capi Gruppo. Presso detto locale sarà depositata copia delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio ed eventualmente copia di documentazioni informative relative agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dei Capi Gruppo. Per l'attività pubblica dei Gruppi consiliari (conferenze stampa, consultazione con i cittadini, ecc.) dietro presentazione di domanda scritta dovrà essere messa a disposizione la Sala consiliare, secondo orari e modalità da concordare di volta in volta.

**ART. 4**  
**Conferenza dei Capi Gruppo**

Di norma e quando i tempi lo consentono il Sindaco convoca la Conferenza dei Capi Gruppo prima di ogni seduta consiliare, per l'esame dell'ordine del giorno.

La conferenza dei Capi Gruppo è convocata inoltre dal Sindaco ogni qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta di un Capo Gruppo.

## **ART. 5**

### **Commissione per il Regolamento**

All'inizio di ogni legislatura il Consiglio comunale provvede alla nomina di una Commissione per il Regolamento Interno.

Tale Commissione, formata da un rappresentante per ogni Gruppo Consiliare e dal Segretario Comunale nomina il proprio Presidente.

E' compito della Commissione proporre, durante la legislatura, le modifiche e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostra necessarie. Ad essa spetta l'esame di proposta di tutte le modifiche del Regolamento e la formulazione dei pareri sulle questioni di interpretazione dello stesso.

## **ART. 6**

### **Revisione Regolamento**

Ciascun Consigliere può proporre modifiche al Regolamento, che vengono sottoposte alla Commissione di cui all'articolo precedente.

Le modifiche al Regolamento, una volta approvate dal Consiglio, entrato in vigore secondo le modalità previste per le deliberazioni consiliari.

## **ART. 7**

### **Commissioni**

E' facoltà del Consiglio comunale costituire Commissioni consultive su temi specifici (programmazione, bilanci, urbanistica, cultura, viabilità, turismo, etc.).

La composizione numerica di tali commissioni può essere variabile ed è decisa caso per caso dal Consiglio comunale su proposta della conferenza dei Capi Gruppo.

In ogni caso deve essere garantita la rappresentanza della minoranza.

Ogni Commissione, nominata con voto del Consiglio comunale, ha piena autonomia ed ha i seguenti compiti:

- a) Istituire ricerche su temi di propria competenza;
- b) Formulare proposte alla Giunta comunale;
- c) Riferire periodicamente al Consiglio comunale sulle proprie attività.

Le Commissioni devono essere informate dalle iniziative della Giunta, per consentire un opportuno coordinamento delle rispettive funzioni.

Le Commissioni hanno la durata massima di una legislatura. Esse possono appoggiarsi, per l'esplicazione dei propri compiti, sugli uffici comunali anche per reperire la necessaria documentazione.

## **ART. 8**

### **Sedute del Consiglio comunale**

Per quanto concerne la prima convocazione del Consiglio comunale, per l'esame delle eventuali incompatibilità, la nomina del Sindaco e degli Assessori, si rimanda a quanto già previsto dalla Legge comunale e provinciale.

Oltre alle due riunioni ordinarie previste dalla Legge comunale e provinciale, il Consiglio comunale terrà di norma una seduta al mese.

Il Consiglio non può né discutere né deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno.

#### **ART. 9**

##### **Convocazione e ordine del giorno**

Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco. L'ordine del giorno della seduta iniziale di ciascuna sessione è reso pubblico e comunicato a domicilio ad ogni consigliere, di regola almeno cinque giorni prima della seduta per quelle ordinarie e tre giorni prima per quelle straordinarie.

Non sono computabili il giorno della ricezione e quello della seduta.

In casi di particolare necessità ed urgenza, il Consiglio può essere convocato dal Sindaco anche 24 ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione.

Come previsto dalla Legge comunale e provinciale il Consiglio comunale può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

#### **ART. 10**

##### **Assemblee aperte**

Il Consiglio comunale in particolari circostanze e su proposta della Conferenza dei Capi Gruppo, può riunirsi in assemblea aperta, a cui può partecipare con diritto di parola ogni cittadino.

Il Consiglio, ove sia necessario deliberare sulle materie poste in discussione nella assemblea aperta, è convocato in separata e successiva seduta.

#### **ART. 11**

##### **Comunicazioni all'inizio della seduta**

All'inizio della seduta il Sindaco o un Assessore da lui incaricato può informare il Consiglio in merito a documenti od argomenti che ritiene di interesse dell'assemblea. Su tali comunicazioni ogni Consigliere può chiedere chiarimenti.

#### **ART. 12**

##### **I processi verbali**

Ogni Consigliere può chiedere che nel verbale dell'adunanza si faccia constare di una sua dichiarazione e del suo voto e dei motivi del medesimo.

### **ART. 13**

#### **Delle relazioni**

Per relazione si intende una organica ed argomentata memoria su determinati oggetti.

Sono da considerarsi tali:

- a) l'illustrazione, effettuata da parte di un Assessore o da un Consigliere da esso incaricato, di un argomento oggetto di deliberazione;
- b) l'illustrazione, effettuata da parte di un relatore a ciò delegato, di risultati definitivi o parziali dei lavori di una Commissione;
- c) l'illustrazione, effettuata da un Consigliere a ciò designato dal proprio Gruppo, di un argomento di particolare interesse e attualità, che è stato oggetto di ricerca da parte del Gruppo stesso.

Non possono essere effettuate relazioni su argomenti che non figurino all'ordine del giorno.

E' buona norma che il testo delle relazioni e le relative documentazioni sia preliminarmente posto a disposizione dei Consiglieri comunali.

### **ART. 14**

#### **Diritto di parola**

Nessun Consigliere può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

I Consiglieri che intendono parlare durante una discussione devono iscriversi mediante alzata di mano. Il Sindaco concede la parola nell'ordine di iscrizione.

L'esame delle proposte, formalmente articolate in più parti, si inizia con la discussione generale. Esaurita questa si passa alla discussione delle singole parti della proposta. I Consiglieri hanno diritto di intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno per una durata di regola non superiore a dieci minuti. Qualora l'importanza dell'argomento lo richieda, è facoltà del Presidente di prorogare tale termine per un periodo non superiore al doppio di quello previsto.

Qualora un Consigliere sia incaricato da parte del proprio Gruppo di compiere una relazione su questioni di particolare complessità e rilevanza, ha facoltà di parlare per un periodo unitario entro il limite di trenta minuti.

Ogni intervento deve riguardare le proposte in esame. Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento salvo che per richiamo alla Legge, al Regolamento o per fatto personale.

Il secondo intervento non potrà superare i cinque minuti.

Il Sindaco, gli Assessori competenti e i relatori, ove si tratti di oggetti che siano demandati allo studio di speciali Commissioni consiliari, possono parlare in qualsiasi momento della discussione, ma avvenuta la chiusura di essa, possono prendere la parola solamente per dichiarare se mantengono le loro conclusioni, se accettano o respingono emendamenti o mozioni presentati, o per semplici spiegazioni di fatto.

**ART. 15**  
**Ordine delle discussioni**

I richiami riguardanti i regolamenti, l'ordine del giorno, la posizione della questione o la priorità delle votazioni hanno la p precedenza sulla questione principale e ne sospendono la trattazione.

**ART. 16**  
**Chiusura della votazione e dichiarazione di voto**

Il Sindaco dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti, dichiara chiusa la discussione generale e dà la replica al relatore. Seguono le dichiarazioni di voto di ogni Gruppo espresse dai rispettivi Capi Gruppo o da un componente del Gruppo a ciò designato. Sono altresì ammesse dichiarazioni di singoli Consiglieri che si discostino dalle decisioni dei rispettivi Gruppi. Dopo la dichiarazione di voto che precede una votazione non è ammesso nessun altro intervento.

**ART. 17**  
**Forme di votazione**

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Salvo diversa disposizione, le votazioni avvengono per alzata di mano. Nelle questioni comunque riguardanti le persone la votazione è fatta a scrutinio segreto. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate.

**ART. 18**  
**Votazione per alzata di mano**

Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato da un Consigliere. Si procede all'appello nominale se rimanga ancora dubbio sul risultato della votazione.

**ART. 19**  
**Votazione a scrutinio segreto**

Per lo scrutinio segreto il Sindaco avverte quale sia il significato di voto.

Ad ogni votante viene consegnata una scheda da deporre nell'urna. Chiusa la votazione gli scrutatori, in numero di tre, nominati dal Sindaco, spogliano le schede ed al termine il Sindaco proclama il risultato. Nell'ipotesi di irregolarità il Sindaco, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta.

**ART. 20**  
**Proclamazione del risultato**

L'esito delle votazioni è proclamato dal Sindaco. Se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto, il Sindaco comunica anche il risultato numerico della votazione.

**ART. 21**  
**Facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni**

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che concernono direttamente l'attività del Comune o che interessino, comunque, la vita politica, economica, sociale e culturale della Città o che riguardino fatti eccezionali di particolare risonanza nazionale o internazionale.

**ART. 22**  
**Contenuto e forma delle interrogazioni**

L'interrogazione consiste nella semplice domanda scritta, senza motivazioni, fatta al Sindaco o alla Giunta per sapere:

- se una determinata circostanza sia vera;
- se alcuna informazione su talun fatto sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta;
- se tale informazione sia esatta;
- se la Giunta o il Sindaco intendano comunicare al Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcune risoluzioni su oggetti determinati.

**ART. 23**  
**Discussione delle interrogazioni**

I Consiglieri che intendono rivolgere una interrogazione devono presentarla per iscritto, indicando se chiedono risposta scritta o verbale. In mancanza di indicazione si intende che gli interroganti chiedono risposta scritta. Tale risposta deve pervenire agli interroganti nel termine di venti giorni dalla presentazione.

Le interrogazioni da discutere in aula sono svolte, di regola, all'inizio od alla fine della prima seduta convocata dopo la loro presentazione anche in mancanza del numero legale.

Ai soli interroganti è consentito illustrare l'interrogazione.

Dopo che il Sindaco o chi per esso vi abbia dato risposta hanno diritto di replica e soltanto per dichiarare, con rigorosa brevità di discorso, se siano soddisfatti o no.

In quest'ultimo caso possono convertire l'interrogazione in interpellanza e questa sarà iscritta all'ordine del giorno della prima seduta convocata successivamente.

Non è consentito in nessun caso ripresentare interrogazioni su argomenti già discussi.

#### **ART. 24**

##### **Contenuto e forma dell'interpellanza**

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco e alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro azione.

Essa è presentata per iscritto senza motivazione.

#### **ART. 25**

##### **Discussione dell'interpellanza**

Le interpellanze vengono iscritte, in ordine di presentazione, nell'ordine del giorno dei lavori della prima seduta convocata dopo la loro presentazione.

Le interpellanze sono svolte all'inizio od alla fine della seduta, anche in mancanza del numero legale.

L'interpellante o uno degli interpellanti (nel caso che essi siano più di uno) ha facoltà di illustrare il contenuto delle interpellanze per un tempo non eccedente i dieci minuti.

Sulle dichiarazioni può intervenire qualunque altro Consigliere oltre l'interpellante per non più di cinque minuti.

Sulla risposta dell'interpellato, può replicare brevemente il Consigliere che ha illustrato l'interpellanza.

#### **ART. 26**

##### **Contenuto e forma delle mozioni**

La mozione consiste nell'invito rivolto al Sindaco o alla Giunta, diretto a promuovere un'ampia discussione su un argomento di particolare importanza, anche se esso abbia già formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, o rivolta a provocare l'attività deliberativa della Giunta o del Consiglio ovvero a dettare i criteri direttivi per l'attività amministrativa.

Essa è presentata per iscritto e deve essere motivata e viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.

E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento o il rilievo sul modo e l'ordine coi quali sia stata posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione.

Sull'ammissione o meno della mozione d'ordine si pronuncia il Sindaco in via immediata.

Qualora la sua decisione non sia accettata da chi ha proposto la mozione, il Consiglio decide subito dopo per alzata di mano senza discussione.

La mozione d'ordine può essere presentata verbalmente.



## **ART. 27**

### **Discussione e votazione delle mozioni**

La discussione della mozione, dopo che il Sindaco ne ha data lettura, si apre con l'illustrazione da parte dei proponenti a cui seguono eventualmente i primi sottoscrittori delle mozioni collegate.

Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, la loro discussione avviene in sede di discussione generale.

La votazione delle mozioni avviene a norma degli artt. 17, 18 e 19 del presente Regolamento.

## **ART. 28**

### **Discussione congiunta – procedura d'urgenza**

Il Sindaco può decidere che siano discusse congiuntamente interrogazioni, interpellanze, mozioni riguardanti uno stesso argomento. Sulla richiesta di un Consigliere diretta a far riconoscere il carattere di urgenza della propria interrogazione, interpellanza o mozione, decide il Sindaco il quale dispone se la discussione debba avvenire immediatamente o nella seduta successiva.

In caso di mancata accettazione da parte del Sindaco della richiesta di procedura d'urgenza, il Consigliere proponente ha facoltà di chiedere al Consiglio che decida, senza discussione, l'accettazione della sua proposta.

## **ART. 29**

### **Ordini del giorno**

La Giunta o un Gruppo consiliare possono proporre ordini del giorno diretti a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti.

Per detti ordini del giorno valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni.

Gli ordini del giorno di cui al 1° comma possono essere altresì presentati in occasione di dibattiti in Consiglio su comunicazione della Giunta e sono votati al termine della discussione. Gli ordini del giorno sono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione.

## **ART. 30**

### **Rilascio di copie**

Ogni cittadino può con richiesta scritta al Sindaco ottenere dall'Ufficio di Segreteria copia integrale:

- a) dei verbali delle sedute del Consiglio;
- b) delle deliberazioni ed atti inerenti le funzioni del Consiglio, previo pagamento di una somma non superiore al costo stabilito dalla legge, o dal Consiglio comunale per le proprie competenze.

**ART. 31**  
**Interrogazioni al Consiglio**

Ogni cittadino può rivolgere interrogazioni, esposti o petizioni al Consiglio comunale. L'interrogazione o l'esposto o la petizione saranno protocollati e forniti in copia a tutti i Gruppi consiliari.

La conferenza dei Capi Gruppo deciderà se l'argomento dovrà essere oggetto di discussione del Consiglio o se sia sufficiente una propria risposta scritta o se infine sia opportuna un'audizione dell'interrogante.

All'interrogante in ogni caso dovrà essere comunicata la risposta entro il termine massimo di 45 giorni.

**ART. 32**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, ci si atterrà alle norme legislative vigenti e in particolare alla Legge comunale e provinciale.